



COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO

ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI

AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 30/09/1997
Pubblicata all'Albo Pretorio il 3/10/1997

Entrata in vigore del regolamento: 14/10/1997

SOMMARIO

ART. 1 - GENERALITA' 3
ART. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE..... 3
ART. 3 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE 3
ART. 4 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA 3
ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI..... 3
ART. 6 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA..... 4
ART. 7 - LIMITE TERRITORIALE DEL PORTO DELL'ARMA..... 4
ART. 8 - SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE ESPLETATI PER
SOCCORSO O IN SUPPORTO 4
ART. 9 - ESTRAZIONE DELL'ARMA 4
ART. 10 - RESPONSABILITA' PER L'IMPIEGO NON CORRETTO DELL'ARMA 4
ART. 11 - USO DI ALTRI MEZZI DI COERCIZIONE E DIFESA..... 5
ART. 12 - CONSEGNETARIO 5
ART. 13 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI..... 5
ART. 14 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO 5
ART. 15 - ADDESTRAMENTO 5
ART. 16 - NORME FINALI..... 5

ART. 1 - GENERALITA'

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ,ai quali è riconosciuta la qualifica di “agente di pubblica sicurezza “ ai sensi dell’art.5 della legge 7.3.1986 n.65 ed in conformità al disposto del Decreto del Ministero degli Interni del 4.3.1987 n.145 ,possono portare l’arma fornita dall’Amministrazione Comunale.

L’arma viene assegnata esclusivamente per garantire i servizi di istituto ed è del tipo e con le caratteristiche sufficienti a sopperire esclusivamente alle esigenze della difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato ,così come previsto dall’art.1 del D.M.145.

L’uso dell’arma è disciplinato dal presente regolamento ,nonché dalle norme vigenti in materia.

L’arma assegnata ,con verbale di consegna sottoscritto dall’assegnatario ,entra a far parte del corredo degli effetti personali in dotazione all’assegnatario medesimo.

L’assegnatario risponde personalmente ed a tutti gli effetti, anche penali, dell’assegnazione, della custodia e dell’uso dell’arma in dotazione.

ART. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

La quantità delle armi in dotazione è pari al numero degli operatori della Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, più un’arma di riserva ed è stabilita con provvedimento del Sindaco nel rispetto dell’art.3 del D.M.145.

ART. 3 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione sono armi corte da fianco di tipo semiautomatico o a rotazione, calibro 9 corto, scelte fra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo. Nel rispetto dei criteri indicati all’art.1 del presente regolamento la tipologia delle armi potrà variare in relazione alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del settore.

Di ogni modifica del modello di arma in dotazione dovrà essere data comunicazione al Prefetto.

ART 4 - ASSEGNAZIONE DELL’ARMA

Con verbale di consegna ,soggetto a revoca in qualsiasi momento con provvedimento motivato, il Sindaco assegna l’arma in via continuativa a ciascun componente il Corpo della Polizia Municipale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza che sia chiamato a svolgere le funzioni di cui all’art.3 e 5 1° comma, lettere a) b) e c) della legge 7.3.86 n.65.

Di detta assegnazione deve essere fatta menzione sul tesserino di servizio che deve sempre essere al seguito.

Durante il servizio e nelle fattispecie previste dall’art.6 gli operatori della Polizia Municipale sono autorizzati a portare esclusivamente l’arma in dotazione.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni sono assegnate in numero di 50 all’anno per ogni addetto cui sia stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. La dotazione è assegnata ai soli fini dell’espletamento del servizio.

Per evitare che la dotazione singola di munizioni superi i limiti di legge, entro il 20 dicembre di ogni anno ogni agente dovrà dichiarare, per iscritto, il numero di munizioni effettivamente detenute a quella data. L’Amministrazione Comunale provvederà a fornire un numero di munizioni sufficienti a raggiungere la dotazione di 50 munizioni per l’anno successivo.

ART. 6 - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Quando gli Agenti di Pubblica Sicurezza effettuano servizio esterno in uniforme portano l'arma assegnata in fondina esterna.

Qualora il servizio venga autorizzato in abiti civili ai sensi dell'art.4 della Legge 65/86 e dell'art.5 del D.M. 45 l'arma viene portata in modo non visibile.

Gli agenti possono portare l'arma anche fuori del servizio purché nell'ambito del territorio di Castellarano ed ai soli fini della difesa personale.

ART. 7 - LIMITE TERRITORIALE DEL PORTO DELL'ARMA

Salvo i casi previsti dal comma 2 del presente articolo, è vietato il porto dell'arma fuori del territorio del Comune di Castellarano.

Il porto dell'arma fuori dal territorio Comunale è consentito nei seguenti casi:

- 1) servizi di collegamento in altri Comuni
- 2) servizi di scorta al materiale elettorale
- 3) scorta esterna per l'esecuzione delle ordinanze per i ricoveri coatti
- 4) in caso di flagranza di illecito così come previsto dal punto b dell'art.4 della legge 65/86
- 5) servizi autorizzati dal Sindaco d'intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza e con l'Autorità Giudiziaria
- 6) durante il percorso domicilio posto di lavoro e viceversa ,per gli operatori residenti fuori territorio comunale.

Il porto dell'arma non è consentito per servizi di rappresentanza espletati fuori dal territorio comunale.

ART. 8 - SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE ESPLETATI PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

Il servizio effettuato fuori dal territorio comunale per soccorso in caso di calamità o per integrare altri corpi di Polizia Municipale in particolari occasioni è effettuato ,di norma, senza armi tranne nel caso che il Sindaco dell'altro Comune richieda che il personale presti servizio armato in relazione al tipo di servizio e ai soli fini della difesa personale.

Nei casi previsti al comma precedente e al punto 1) dell'art.7 il Sindaco comunica ai Prefetti competenti per territorio, i nominativi degli agenti tenuti a prestare servizio armato, il tipo di servizio nel quale saranno impiegati e la durata della missione.

ART. 9 - ESTRAZIONE DELL'ARMA

Qualora durante il servizio ,per un qualsiasi motivo, l'operatore estragga l'arma in presenza di persone,deve nel più breve tempo possibile informare il Comandante con relazione scritta, a meno che dal fatto che ha dato origine all'estrazione dell'arma sia scaturito un procedimento penale.

ART. 10 - RESPONSABILITA' PER L'IMPIEGO NON CORRETTO DELL'ARMA

La responsabilità per l'impiego non corretto dell'arma ricade esclusivamente sull'Agente ed eventualmente sul superiore gerarchico che ne abbia ordinato l'uso.

A tal fine il Comandante comunicherà al Sindaco e per suo tramite al Prefetto, i fatti e le circostanze che possano dar luogo a procedimenti disciplinari ,invitando contestualmente l'interessato a produrre memorie difensive scritte.

I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Sindaco ,sentito il Consiglio Comunale.

Le eventuali sanzioni disciplinari adottate sono comunicate al Prefetto.

Nel caso di azione giudiziaria il procedimento disciplinare avrà corso solo dopo sentenza definitiva di condanna.

Per le norme oggetto del presente regolamento non si applica il normale procedimento disciplinare previsto dal Regolamento Organico del Personale.

ART. 11 - USO DI ALTRI MEZZI DI COERCIZIONE E DIFESA

L'uso di mezzi di coercizione e difesa diversi da quelli previsti dal presente regolamento non è ammesso.

ART. 12 - CONSEGNATARIO

Il Comandante svolge le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni.

Le armi non assegnate e quelle depositate dagli operatori vengono conservate in una delle casseforti in dotazione al Comando ,mentre le munizioni vengono conservate nell'altra.

Non è comunque possibile detenere nella cassaforte più di 15 armi e 2000 munizioni.

ART. 13 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI

L'arma assegnata viene consegnata dal Sindaco tramite il consegnatario ,previa annotazione degli estremi nel registro delle armi.

L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento del Sindaco e in caso di perdita della qualifica di "agente di pubblica sicurezza"o di sospensione e cessazione del rapporto di servizio .

ART. 14 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'operatore di Polizia Municipale a cui sia stata assegnata l'arma è tenuto a:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni della stessa
- custodire con cura l'arma e le munizioni ,anche sul posto di lavoro
- curarne la manutenzione
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi
- partecipare alle esercitazioni di cui all'articolo successivo.

ART. 15 - ADDESTRAMENTO

Gli operatori assegnatari dell'arma ,prestano servizio armato dopo aver frequentato e superato un corso di addestramento.

Tutti gli operatori assegnatari di arma frequentano almeno un corso di lezioni ed effettuano almeno altre due esercitazioni l'anno presso il poligono di tiro di Sassuolo.

Il corso annuale e le esercitazioni sono effettuate in orario di lavoro.

Le spese per l'iscrizione obbligatoria al tiro a segno nazionale e per le esercitazioni al tiro sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.M. 145/87 ed alle norme che disciplinano la detenzione e l'uso delle armi ,oltre che alla Legge 65/86 ed al regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale.

Il presente regolamento viene comunicato al prefetto di Reggio Emilia così come disposto dall'art.2 comma 2 del D.M.45/87

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto consigliare che lo ha approvato.

* * * * *